



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

Allegato A)

RELAZIONE ISTRUTTORIA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO PER BAMBINI DA 12 A 36 MESI
PRESSO SCUOLA INFANZIA L’AQUILONE

ai sensi del d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

| INFORMAZIONI DI SINTESI | |
|---|---|
| Oggetto dell'affidamento | Servizio educativo integrato per bambini da 12 a 36 mesi, all'interno della Scuola dell'Infanzia "L'Aquilone" |
| Importo dell'affidamento | Euro 835.505,00 |
| Ente affidante | Comune di Colognola ai Colli Codice Fiscale 00267000230 |
| Tipo di affidamento | Concessione |
| Modalità di affidamento | Affidamento tramite procedura a evidenza pubblica (D. Lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. a) |
| Durata dell'affidamento | Numero di anni: 4 Data prevista di inizio: dicembre 2024 |
| Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare: | Territorio del Comune di Colognola ai Colli (VR) |

| Soggetto responsabile della compilazione | |
|---|---|
| Nominativo: | Dott.ssa Elisabetta Peloso |
| Ente di riferimento | Comune di Colognola ai Colli |
| Area/servizio: | Area Economico finanziaria e Amministrativa |
| Telefono: | 0456159635 |
| Email/PEC | segreteria@comunecolognola.it |
| Data di redazione | 31/07/2024 |



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

Premessa

La presente relazione è finalizzata a ottemperare a quanto stabilito dall'art. 14 "Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale" del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, secondo cui, al comma 2 prevede che *"Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30"* e al comma 3 prevede che *"Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni"*.

In particolare, la relazione intende illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento alla gestione del servizio educativo integrato per bambini da 12 a 36 mesi, all'interno della Scuola dell'Infanzia "L'Aquilone" in Colognola ai Colli.

In ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza la relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente affidante, in raccordo con la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 - Contesto giuridico

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale e destinata al soddisfacimento di bisogni collettivi assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, secondo principi di continuità, universalità e accessibilità. A livello sovranazionale si ritrova il concetto più ampio di "servizi di interesse generale" (Libro Bianco COM (2004) 374 definitivo e COM (2011) 900 definitivo), che designano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico proprio perché considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche. La nozione di servizi di interesse generale è all'art. 14 del TFUE (Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea): *"(...) l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti"*.



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

Il quadro normativo comunitario, insomma, fondandosi sul principio istitutivo del mercato unico europeo, pone in una posizione di maggior favore le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali che si basano sulla promozione e sulla tutela della concorrenza; in tal senso, laddove un'amministrazione pubblica ricorra all'affidamento di un servizio ad un soggetto terzo mediante espletamento di procedure ad evidenza pubblica, risulterebbe certamente coerente con il quadro normativo comunitario.

L'art. 14, co. 1, del D.lgs. n. 201/2022 prevede espressamente che gli enti locali, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'art. 15 (n.d.r. del medesimo decreto), nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- b) *affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- c) *affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'art. 17;*
- d) *limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

In materia di legislazione nazionale è fondamentale il riferimento al D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici", di cui si richiamano, in particolare:

- l'art. 14 "Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti";
- l'art. 48 "Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";
- art 57 "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale";
- l'art. 101 "Soccorso istruttorio";
- l'art. 108 "Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture";



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

- la Parte IV "Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni".

Si richiamano, altresì, le principali disposizioni applicabili nell'ambito del servizio educativo per bambini/e da 12 a 36 mesi:

- DGR n. 153 del 16 febbraio 2018 [BUR n. 20 del 27 febbraio 2018]; D.G.R. n. 1502/2011 *Aggiornamento delle Linee Guida e approvazione dei requisiti per l'apertura e il funzionamento delle unità d'offerta rivolte alla prima infanzia 0 - 3 anni denominate "Nidi in Famiglia" nella Regione del Veneto (L.R. 23 aprile 1990 n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"; D.G.R. n. 674 del 18 marzo 2008; D.G.R. n. 1502 del 20 settembre 2011; D.G.R. n. 2202 del 23 dicembre 2016).*
- D.G.R. 29 dicembre 2011, n. 2506 *Coordinatore pedagogico nei servizi alla prima infanzia: L.R. N. 22/2002, DGR n. 84/2007.*
- D.G.R. 20 settembre 2011, n. 1503 *Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 84 del 16 gennaio 2007, Allegati A e B.*
- D.G.R. 17 marzo 2009, n. 674 *Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Commissione tecnico consultiva - ambito socio sanitario e sociale: modifiche ed integrazioni alla dgr n. 84 del 16.01.2007 - settore servizi alla prima infanzia. L.R. N. 22/02.*
- D.G.R. 3 luglio 2007, n. 2067 *Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali. Approvazione delle procedure per l'applicazione della Dgr n. 84 del 16.1.2007 (L.R. n. 22/2002).*
- D.G.R. 16 gennaio 2007, n. 84 *L.R. 16 agosto 2002, n. 22* *Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali. (Allegato A)*
- D.G.R. 19 dicembre 2006, n. 4139 *Riorganizzazione della rete di rilevazione, elaborazione e analisi dei dati relativi alle dinamiche dell'utenza e delle attività dei servizi afferenti alle Direzioni della Segreteria Regionale Sanità e Sociale.*
- L.R. 16 agosto 2002, n. 22 *Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. (testo coordinato con le modifiche introdotte dalle ll.rr. 2/2014, 30/2016, 1/2020).*
- L.R. 23 aprile 1990, n. 32 *Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi. (testo coordinato con le modifiche introdotte dalle ll.rr. 5/2000, 14/2005, 39/2012, 6/2017, 29/2019).*

A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

Non sono presenti indicatori o schemi di atto pubblicati sul portale ANAC – Autorità nazionale anticorruzione ex artt. 7 e 8 del d.lgs. 201/2022 applicabili al servizio in oggetto.

Verrà fatto riferimento al Bando Tipo ANAC n. 1/2023 per servizi e forniture.



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 - Caratteristiche del servizio

Il Comune di Colognola ai Colli intende creare un servizio educativo integrato, all'interno della Scuola dell'Infanzia "L'Aquilone". La struttura, per la cui realizzazione sono previsti i lavori nell'estate 2024, intende accogliere bambini nell'età compresa tra i 12 e i 36 mesi, per un numero massimo di 24 bambini.

La struttura rappresenta la prima struttura di proprietà comunale adibita a tale servizio, in un contesto nel quale sono presenti unicamente due strutture private, che non sono in grado, da sole, di soddisfare la richiesta di servizio di accoglienza. L'apertura dell' servizio educativo risponde pertanto alla volontà di dare risposta a specifiche esigenze della cittadinanza e delle famiglie ed offrire un servizio che, oltre a concorrere alla crescita ed alla formazione dei bambini e delle bambine, favorisca e faciliti le opportunità lavorative dei componenti del nucleo familiare, in un'ottica di conciliazione dei tempi dedicati alla famiglia ed al lavoro, tanto più necessaria in un quadro nel quale la denatalità è fortemente influenzata dalle difficoltà di conciliare lavoro e cura dei figli.

Il servizio educativo integra inoltre la funzione educativa e di cura della famiglia, concorre ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore e, stimolando la capacità di socializzazione nel rispetto delle fasi di sviluppo e delle specifiche personali, favorisce la crescita cognitiva ed emotiva del bambino.

B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

Gli obblighi di servizio pubblico definiscono gli impegni specifici imposti dal Comune di Colognola ai Colli al gestore del servizio per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, che costituiscono la *mission* del servizio stesso, per il soddisfacimento dei bisogni collettivi di cui alle premesse.

Nel caso specifico il gestore sarà tenuto, in particolare, a:

- Assunzione a carico del concessionario di ogni responsabilità verso terzi circa l'uso dei locali e della struttura concessa e per danni alla stessa;
- Obbligo di custodire la struttura con dovuta diligenza provvedendo alla relativa pulizia e manutenzione ordinaria;
- Garantire, senza discriminazione alcuna, l'accoglimento dei bambini dai 12 ai 36 mesi con possibilità di frequenza part-time, secondo orari definiti dall'Amministrazione;
- Garantire la priorità di accesso ai bambini residenti a Colognola ai Colli;
- Applicare le tariffe stabilite dal Comune;
- Garantire l'apertura del servizio per n. 11 mesi annui, da settembre a luglio con apertura dalle 07:30 alle 16:00 per n. 5 giorni alla settimana;
- Prevedere la presenza di personale con funzione educativa ed ausiliare secondo i parametri definiti dalla normativa regionale e di un responsabile della funzione educativa del coordinamento pedagogico gestionale in possesso dei requisiti previsti dalle suddette norme;



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

- Elaborare un proprio regolamento interno;
- Stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (compresi gli utenti) e verso prestatori di lavoro, per danni comunque derivanti dallo svolgimento di tutte le attività.

Questi sono gli obblighi generali preordinati ad assicurare imparzialità, efficacia, continuità e trasparenza del servizio pubblico. Con l'approvazione della documentazione di gara si procederà alla progettazione dettagliata del servizio.

Per quanto riguarda le compensazioni economiche, l'amministrazione riconoscerà al concessionario, al fine di garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, un contributo equivalente alla differenza tra il costo bambino definito in sede di aggiudicazione e la tariffa a carico dell'utente. Il contributo sarà riconosciuto solo per i bambini residenti. Il rischio da morosità è a carico del concessionario.

In particolare, saranno a carico del Comune:

- ❖ la determinazione delle tariffe annuali del servizio educativo;
- ❖ definizione dell'importo delle tariffe stesse in base alle attestazioni ISEE;
- ❖ riconoscimento al concessionario di un contributo equivalente alla differenza tra il costo bambino definito in sede di aggiudicazione e la tariffa a carico dell'utente.

In particolare, il concessionario introiterà le rette, così come determinate dall'Amministrazione, direttamente dalle famiglie, a parziale copertura del costo del servizio relativo al mese di competenza. Successivamente lo stesso fatturerà la differenza tra il costo utente/mese, aggiudicato in sede di gara, e la retta a carico della famiglia, previa rendicontazione dettagliata, al Comune di Colognola ai Colli, il quale provvederà a corrispondere al concessionario la differenza fatturata. Per i bambini non residenti non sarà riconosciuta alcuna compartecipazione comunale.

La retta mensile è comprensiva del costo mensa.

Per i bambini frequentanti part-time (7:30-13:00) l'Amministrazione riconoscerà la differenza sul costo utente/mese, ridotto del 20%.

L'importo versato dall'Amministrazione ad integrazione delle rette è da inquadrarsi come un intervento pubblico di sostegno funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario della concessione ai sensi del comma 6 dell'art. 177 del D.lgs. 36/2023. Il contributo non è in nessun modo idoneo a spostare l'alea contrattuale e il rischio operativo legato alla gestione del servizio che resta in capo al Concessionario ai sensi dell'art. 177 del D.lgs. 36/2023.

Il contributo versato dall'Amministrazione comprende e tiene conto dei contributi statali o regionali corrisposti al gestore o destinati al servizio. Per tale ragione l'Amministrazione si riserva di trattenere tali importi destinati al servizio oggetto della concessione ai fini del versamento al concessionario del contributo stabilito al momento della stipulazione.

Le compensazioni economiche risultano conformi alla disciplina europea degli aiuti di Stato secondo il disposto della Decisione della Commissione Europea del 20 dicembre 2011, *"riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato"*



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale”.

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESELTA

C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta

Va anzitutto ricordato che, secondo il quadro normativo vigente, le modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio, di scelta del soggetto gestore, sono quelle già elencate nella sezione A.1, previste dall'art. 14 del D. Lgs. 201/2022, in particolare:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'art. 15 (ndr. del medesimo decreto), nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'art. 17;*
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

La prima modalità rappresenta il modello della così detta evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza, di cui all'art. 15 del medesimo decreto lgs. 201/2022.

La seconda modalità si riferisce al “partenariato pubblico-privato istituzionalizzato”, ossia affidamento a società miste, di cui al successivo art. 16 del decreto, il quale si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto, riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio, in cui la società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione medesima.

La terza modalità è il cosiddetto “in house”, di cui al successivo art. 17 del decreto, che consente l'affidamento diretto, senza gara, a un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall'ente affidante. Le società in house, a norma dell'art. 16 del Testo Unico delle Società Partecipate, D. Lgs. 175/2016, ricevono affidamenti diretti da amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo (anche congiunto) e che siano totalmente pubbliche nonché che realizzino oltre l'ottanta per cento del loro fatturato con l'ente o gli enti che la controllano. Ciò è previsto anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E.

Per la futura gestione del servizio educativo integrato presso la scuola dell'Infanzia “L'Aquilone” va considerato che il Comune di Colognola ai Colli non dispone né di personale dipendente né di mezzi propri da poter impiegare per lo svolgimento del servizio, con la necessaria continuità ed efficienza, pertanto non è possibile ricorrere alla gestione in economia.



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

Nel contempo, le dimensioni della scuola e la ridotta incidenza economica della complessiva gestione portano a ritenere inidonea e inattuabile la soluzione del partenariato.

Infine, il Comune di Colognola ai Colli non risulta avere alcuna partecipazione in società che svolgano servizi quali quello in esame, pertanto non è possibile ricorrere ad affidamento in house.

Ciò posto, si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui in premessa, per l'affidamento in concessione ad un soggetto terzo del servizio in questione, in relazione alla necessità di acquisire un partner privato dotato delle capacità organizzativa e finanziaria sufficienti per acquisire in proprio la gestione del servizio pubblico.

La disciplina della concessione dei servizi è sancita al Libro IV, Parte II del Codice degli Appalti D. Lgs. 36/2023. L'art. 177 stabilisce che *l'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.*

Il bando che verrà formulato dovrà indicare i requisiti tecnici e funzionali che definiscono le caratteristiche richieste per il servizio oggetto della concessione.

Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire obiettivi di interesse pubblico.

Salvo quanto meglio dettagliato nel Capitolato del servizio, il Concessionario espletterà tutte le attività di seguito sinteticamente elencate, secondo le modalità dettagliatamente illustrate nel capitolato stesso:

- organizzazione e gestione del servizio educativo nel rispetto delle normative vigenti in materia di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento, a nome proprio e a proprio rischio d'impresa a mezzo di propria organizzazione e personale;
- organizzazione e gestione del servizio di ristorazione interno alla struttura; per tale servizio è possibile utilizzare ditta esterna, considerato che non vi è obbligo di cucina interna per bambini dai 12 ai 36 mesi;
- interventi di pulizia, sanificazione, derattizzazione, ecc.;
- interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile e delle pertinenze, degli arredi e dell'area a verde, al servizio del servizio educativo;
- controllo e gestione delle iscrizioni al servizio, degli incassi derivanti dalla corresponsione delle rette dovute dagli utenti, controllo e gestione degli insoluti e attività di recupero crediti;
- integrazione – ove necessario – di arredi e strutture/materiali ludico-didattici;
- il mantenimento, sin da subito, dei requisiti che hanno determinato l'autorizzazione comunale al funzionamento del nido, nonché il correlato accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 22/2002



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

e ss. mm e ii, erogando comunque il servizio in ottemperanza alla normativa regionale e comunale vigente, il tutto come previsto dalle vigenti normative in materia di autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento;

- adeguamento ad eventuali diverse normative che intervenissero, nel periodo della Concessione in merito ai requisiti di funzionamento del servizio educativo per bambini da 12 a 36 mesi, senza per questo avere diritto ad eventuale risarcimento danni da parte dell'Amministrazione;
- applicazione delle tariffe stabilite dal Comune.

Le prestazioni sopra elencate sono da intendersi a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo degli obblighi gravanti sul concessionario, che saranno meglio descritti nel Capitolato del servizio.

Resteranno in capo al Comune:

- la messa a disposizione a titolo gratuito dei locali, idonei ed arredati, per lo svolgimento del servizio educativo, situati all'interno della Scuola dell'Infanzia "L'Aquilone" e delle annesse pertinenze ed aree a verde;
- le coperture assicurative dell'immobile da incendio, furto e RCT/RCO;
- le imposte, tasse ed obblighi derivanti da proprietà;
- la manutenzione straordinaria relativa ai locali occupati;
- le spese telefoniche, la cui utenza dovrà essere intestata direttamente al Concessionario al fine di consentire un migliore contatto delle famiglie con il servizio di asilo nido;
- le spese di riscaldamento, utenze energetiche, acqua e smaltimento rifiuti;
- il riconoscimento al concessionario di un corrispettivo mensile per ogni bambino residente frequentante, da calcolarsi sulla differenza tra il costo bambino offerto in sede di gara e la retta pagata dalla famiglia, sulla base delle tariffe stabilite dal comune;

SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

L'analisi economico-finanziaria utilizzata come riferimento per la scelta del modello gestionale della concessione di servizi ha tenuto conto anche dei seguenti elementi:

- questa è la prima struttura di proprietà comunale adibita a tale servizio, per cui non sono presenti dati storici relativi allo svolgimento del servizio, neanche in regime differente dalla concessione;
- sono state valutate altre analoghe gestioni in comuni limitrofi;
- il servizio verrà approntato in un contesto nel quale sono presenti unicamente due strutture private, che non sono in grado, da sole, di soddisfare la richiesta.

La scelta della concessione come modalità di gestione del servizio educativo, anche alla luce di quanto premesso, ha un importante riflesso sia sulla qualità del servizio, sia sui costi per l'ente locale e per gli utenti. La durata della concessione è stata individuata in anni quattro (4): tale periodo rappresenta un tempo adeguato alle esigenze dell'Amministrazione e sufficiente ad ottimizzare l'esecuzione del servizio (sia economicamente



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

che tecnicamente), tenuto conto dell'effettivo andamento dello stesso e alla luce di opportune valutazioni successive.

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria e
amministrativa

dott.ssa Elisabetta Peloso
(documento firmato digitalmente)